

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1419

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata RAVETTO

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per la semplificazione delle procedure di adozione dei minori

Presentata il 5 dicembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di accelerare gli attuali tempi di adozione per le famiglie che dimostrino di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente. Il lungo *iter* di monitoraggio e di controllo delle abitudini di vita dei coniugi, che attualmente precede la dichiarazione di idoneità all'adozione, con la presente proposta di legge risulta snellito e ridotto a un'osservazione avente una durata massima di trenta giorni. Allo stesso tempo si impone, a tutela del minore, la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità all'educazione, all'istruzione e al mantenimento, per i due anni successivi all'adozione stessa, prevedendo la possibilità di revocare l'adozione qualora gli interessi del minore dovessero essere minati dal venire meno dei medesimi requisiti di idoneità da parte dei genitori adottanti.

Sappiamo bene, infatti, quanto attualmente sia lungo e impervio il percorso di

adozione, talmente lungo che, il più delle volte, si rivela scoraggiante e disincentivante anche per le coppie più motivate. Se, da un lato, alcuni tempi di legge sono necessari, indispensabili e congrui rispetto alla complessità delle procedure da svolgere, dall'altro è possibile modificare la normativa vigente riducendo i tempi non essenziali né direttamente funzionali alla tutela degli interessi del minore.

Si propone, anzitutto, il contenimento dei termini meramente procedurali: quello relativo allo svolgimento delle indagini sui requisiti per l'adozione, previsto dall'articolo 22, comma 4, della legge n. 184 del 1983. Attualmente le indagini previste — che riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti e i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore — devono concludersi entro centoventi giorni; con provvedimento motivato, questo ter-

mine può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi giorni.

La presente proposta di legge sposta il termine da centoventi giorni a trenta giorni, senza possibilità di proroghe; il termine di un anno entro il quale gli interessati all'adozione devono promuovere la relativa procedura — dopo la comunicazione del decreto di idoneità ad adottare (articolo 30, comma 2, della medesima legge) è ridotto a sessanta giorni.

In secondo luogo, ove non previsti, sono fissati termini per accelerare alcune procedure: trenta giorni per accertare la presenza dei requisiti per l'adozione in capo agli interessati e trenta giorni dal ricevimento degli atti istruttori per consentire alla Commissione per le adozioni internazionali di dichiarare se l'adozione risponde al superiore interesse del minore, autorizzandone l'ingresso e la residenza permanente in Italia.

Infine, per controllare la permanenza dei requisiti di idoneità all'adozione, si prevede un meccanismo di monitoraggio da parte del giudice tutelare e dei servizi so-

ciali locali per i tre anni successivi all'ordinanza che dispone l'affidamento preadottivo e comunque per i due anni successivi al provvedimento di adozione vera e propria, con possibilità di revoca in caso di riscontri negativi da parte del tribunale per i minorenni, d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, del tutore o dei titolari del dovere di vigilanza. Con il decreto che dispone l'adozione, il tribunale per i minorenni definirà le forme e i termini del monitoraggio sulle condizioni di vita dell'adottato all'interno del nuovo ambiente familiare per i due anni successivi al provvedimento di adozione avvalendosi, a tale fine, del giudice tutelare e dei servizi sociali locali. È comunque stabilito che gli intervalli di tempo tra le diverse fasi delle indagini dovranno essere sempre più ampi fino al termine del monitoraggio.

In tal modo, la procedura di adozione si concluderebbe entro un tempo ragionevole, rafforzando, al contempo, le garanzie all'educazione e al mantenimento poste nell'interesse del minore.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. L'accertamento dei requisiti per l'adozione previsti dall'articolo 6 deve essere eseguito senza ritardo e comunque non oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di adozione, fatto salvo l'obbligo del tribunale per i minorenni di controllare che tali requisiti persistano durante i tre anni successivi all'ordinanza che dispone l'affidamento pre-adoztivo, avvalendosi a tale fine del giudice tutelare e dei servizi sociali locali »;

2) al comma 4:

2.1) al primo periodo, le parole: « che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « che devono essere compiute senza ritardo e comunque non oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di adozione al tribunale per i minorenni »;

2.2) il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 25, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Con il decreto che dispone l'adozione il tribunale per i minorenni definisce le forme e i termini del monitoraggio sulle condizioni di vita dell'adottato all'interno del nuovo ambiente familiare per i due anni successivi al provvedimento di adozione, avvalendosi a tale fine del giudice tutelare e dei servizi sociali locali. Il decreto dispone, altresì, un aumento costante dei periodi di interruzione delle diverse fasi delle indagini fino al termine del monitoraggio.

1-ter. Se all'esito del monitoraggio di cui al comma *1-bis* del presente articolo le autorità competenti riscontrino il venire meno in capo ai genitori adottanti dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 6, l'adozione è revocata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, del tutore o di coloro che hanno esercitato la vigilanza sull'ambiente familiare »;

c) all'articolo 30, comma 2, le parole: « entro un anno » sono sostituite dalle seguenti: « senza ritardo e comunque entro trenta giorni »;

d) all'articolo 32, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « senza ritardo e in ogni caso entro il termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti ».

